

È il principio fissato dalla Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 13069 del giugno 2006

Il calcolo delle rendite è retroattivo

Le sentenze hanno effetto dal momento della domanda

DI MASSIMILIANO TASINI

La rendita determinata con sentenza passata in giudicato produce efficacia fin dall'inizio. Il fatto che gli effetti di un provvedimento del giudice retroagiscono al momento della domanda è il principio fissato dalla Corte di cassazione, sezione tributaria, nella sentenza 1° giugno 2006 n. 13069.

Le questioni affrontate

Due sono i problemi affrontati dalla sentenza e che meritano particolare attenzione. Il primo attinente all'ammissibilità di un appello non sottoscritto dal difensore; il secondo attinente all'efficacia temporale di una rendita catastale la cui quantificazione è stata rimessa all'attenzione del giudice tributario.

Manca del difensore

Occorre intanto premettere che nell'attuale disciplina del processo tributario la nomina di un difensore abilitato costituisce un obbligo, fatta ecce-

zione per le controversie relative alla liquidazione dei tributi e a quelle di valore non superiore a 5 milioni di lire. In questo senso depono inequivocabilmente l'art. 12 del dlgs n. 546 del 1992.

Malgrado l'apparente linearità della previsione normativa, la giurisprudenza si è in numerose occasioni occupata dell'interpretazione della norma. Dopo oscillanti pronunce, la Corte di cassazione, fino a non molto tempo fa, aveva ritenuto inammissibile il ricorso non sottoscritto da difensore abilitato nell'ipotesi in cui la legge prescriveva espressamente la nomina del difensore medesimo.

La questione è stata infine composta con la pronuncia resa dalla stessa Corte, ma a sezioni unite, il 2 dicembre 2000, sentenza n. 22601. In tale occasione, seguendo la via indicata dalla Corte costituzionale nella sen-

tenza n. 189 del 2000, è stato affermato che l'inammissibilità del ricorso deve intendersi riferita soltanto all'ipotesi in cui sia rimasto ineseguito l'ordine del presidente della commissione, della sezione o del collegio, rivolto alle parti diverse dall'amministrazione, di munirsi, nel termine fissato, di assistenza tecnica, conferendo incarico a difensore abilitato. La Corte ha ritenuto di dover privilegiare un'interpretazione volta a garantire la tutela delle parti per evitare irragionevoli sanzioni di inammissibilità, e ciò anche sulla scorta della legge delega di riforma del processo tributario n. 413 del 1991.

Nel caso di specie, peraltro, l'ordine di munirsi in termine fisso di assistenza tecnica è stato reso superfluo dal fatto che la contribuente ha spontaneamente provveduto a nominare un difensore tecnico abilitato già prima della trattazione della causa innanzi al giudice di primo grado. La questione deve dunque ritenersi risolta.

L'efficacia temporale della rendita

Soprattutto, molto delicata e di grande attualità, si presenta la questione che ad appurare da che data debba ritenersi vigente la rendita quantificata dal giudice.

Il problema, osserva la Corte, può e deve essere risolto in applicazione di principi di carattere generale, peraltro già presenti nella pronuncia del 26 ottobre 1983 n. 6322 resa dalla prima sezione. In base a tale ultima pronuncia può affermarsi che gli effetti di ogni provvedimento giurisdizionale retroagiscono al momento della domanda, se, come accade nel caso di specie, a tale momento esistevano già le condizioni richieste per l'emanazione del provvedimento.

E allora, se anche la definitività della misura della rendita catastale interviene in pendenza del giudizio teso a stabilire l'ammontare di Ici effettivamente dovuto dal contribuente, tale definitività spiega i suoi effetti sulla sua quantificazione, perché la rendita catastale definitivamente stabilita è il solo e unico dato del quale sia il contribuente che il comune possono e devono tenere conto ai fini della determinazione dell'imposta dovuta.

Dunque, l'atto con cui viene attribuita la rendita catastale ha efficacia esclusivamente provvisoria, perché limitata fino al momento in cui la statuizione giudiziale sulla rendita non divenga definitiva, e ciò sulla base del principio di diritto sopra enunciato. La determinazione del giudice passata in cosa giudicata costituisce l'unica rendita valida ed efficace con valenza a partire dall'attribuzione, e quindi la sola sulla quale può e deve essere calcolata l'imposta dovuta, dovendosi considerare la rendita giudizialmente determinata come quella «messa in atto» sin dal momento della determinazione da parte dell'ufficio erariale. (riproduzione riservata)

Esenzione ampia sui fabbricati rurali

L'esenzione Ici per i fabbricati rurali prescinde dalla qualifica soggettiva dell'impresa agricola. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 7 giugno 2006 n. 13334.

Il caso affrontato dalla Cassazione

Una società di capitali esercente attività agricola impugna alcuni atti impositivi emessi da un comune con i quali viene richiesta l'Ici su di un fabbricato rurale. Secondo il comune l'esenzione non si applica a casa della forma giuridica con cui è esercitata l'impresa agricola. A tale conclusione, osserva il comune, si perverrebbe combinando il disposto dell'art. 9 del decreto legge n. 557/1993 con l'art. 29 del Testo unico delle imposte sui redditi n. 917/1986. Dalla natura oggettivamente rurale degli immobili adibiti ad attività di funghicoltura non conseguirebbe il diritto all'esenzione da Ici, mancando il requisito soggettivo, che deve concorrere con quello oggettivo, dell'imprenditore agricolo, che, ai sensi delle citate norme, non può assumere la veste di una società, e a maggior ragione di una società di capitali.

La soluzione della Cassazione

Diversamente da quanto sostenuto dal comune, tuttavia, la Cassazione afferma sussistere una netta distinzione tra il trattamento riservato dal legislatore ai fabbricati ai fini delle imposte dirette e dell'Ici. Con riguardo a quest'ultima imposta, infatti, non assume alcuna rilevanza il profilo soggettivo dell'imprenditore agricolo, sicché ogni pretesa del comune deve ritenersi infondata.